

DIRITTI D'AUTORE

Cass. pen. Sez. III, (ud. 22-11-2006) 09-01-2007, n. 149

DIRITTI D'AUTORE

Diritti d'autore, in genere

Opera dell'ingegno

in genere

cinematografica e televisiva

(concetto e tutelabilità)

Plagio e violazione dei diritti di utilizzazione economica

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITALONE Claudio - Presidente

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. Blengino Carlo, difensore di fiducia di R.E., n. a (OMISSIS), e da F.C., n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 29.3.2005 della Corte di Appello di Torino, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Torino in data 28.2.2002, vennero condannati il R. alla pena di mesi tre, giorni dieci di reclusione ed Euro 320,00 di multa, ed il F. alla pena mesi uno, giorni venti di reclusione ed Euro 300,00 multa, pene detentive sostituite con quelle pecuniarie corrispondenti per entrambi, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili S.I.A.E e F.A.P.A.V., quali colpevoli dei reati: a) e d) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis; b) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. a) e b), unificati sotto il vincolo della continuazione.

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udito in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Udito per la parte civile F.A.P.A.V. l'Avv. Paolo Tosoni, in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Alamia, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Udito il difensore del R., Avv. Blengino Carlo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Udito il difensore del F., Avv. Lombardo Domenico che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia di colpevolezza di R.E. e F.C. in ordine ai reati: a) e d) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis; b) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. a) e b), loro ascritti per avere, a fine di lucro, duplicato abusivamente, utilizzando un computer configurato come server FTP, e distribuito programmi per elaboratore illecitamente duplicati, giochi per psx, video CD (capo A); per avere, a fine di lucro, abusivamente duplicato su supporto informatico opere cinematografiche, mettendole poi a disposizione sul server FTP, dal quale potevano essere scaricate da utenti abilitati all'accesso tramite un codice identificativo e relativa password a fronte del conferimento di materiali informatici sul predetto server FTP (capo B), nonchè il R. per avere detenuto a scopo commerciale programmi destinati a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati a programmi per elaboratore (capo D).

I giudici di merito hanno accertato io punto di fatto che gli imputati avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito FTP mediante un computer esistente presso l'associazione studentesca del

Politecnico di Torino, sul quale venivano scaricati (download) programmi tutelati dalle norme sul diritto d'autore. Successivamente tali programmi potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano accesso al server in cambio del conferimento a loro volta di materiale informatico, nonchè il solo R. per avere detenuto presso la sua abitazione programmi destinati a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati ai programmi per elaboratore.

La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali il F. aveva dedotto la propria estraneità ai fatti ed entrambi gli imputati la non configurabilità delle fattispecie criminose di cui alla contestazione prima della riforma di cui alla L. 18 agosto 2000, n. 248 e successive modificazioni. La sentenza su tale ultimo punto, in sintesi, ha affermato che le operazioni descritte integrano le ipotesi delittuose di cui ai capi di imputazione, pur nella previsione normativa antecedente alla legge di riforma citata, osservando che l'attività posta in essere dagli imputati implica necessariamente la duplicazione dei programmi ed altri files relativi ad opere musicali o cinematografiche protetti dal diritto d'autore e che lo scambio del materiale informatico integra l'ipotesi della duplicazione del predetto materiale a fine di lucro richiesta per la configurabilità delle fattispecie criminose di cui alla contestazione, nella loro formulazione normativa antecedente alla riforma.

Si è osservato sul punto, in relazione alle differenze, terminologiche adoperate dalla legge di riforma ("scopo di profitto" invece di "scopo di lucro" - "detenzione per scopo commerciale o imprenditoriale" invece di "detenzione per scopo commerciale"), che le stesse si configurano quale interpretazione autentica del legislatore, finalizzata a superare le questioni interpretative correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale;

interpretazione che non ha ampliato l'ambito della punibilità delle fattispecie delittuose precedenti.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il difensore del R. ed il F. di persona, che la denunciano per violazione di legge.

Motivi della decisione

Con un unico motivo di gravame la difesa del R. denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 633 del 1941, artt. 171 bis e 171 ter nel testo vigente all'epoca dei fatti ed in relazione alle modifiche apportate a detti articoli dalla L. 18 agosto 2000, n. 248, dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito in L. n. 128 del 2004, e dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. n. 43 del 2005.

Si deduce, in sintesi, che l'interpretazione delle norme incriminatrici effettuata dalla Corte territoriale viola i principi della tipicità e della tassatività delle fattispecie criminose di cui alle disposizioni citate.

Si osserva in proposito, sempre in sintesi, che le differenze terminologiche adoperate dal legislatore nelle varie formulazioni della L. n. 633 del 1941, artt. 171 bis e 171 ter non sono esclusivamente finalizzate ad assicurare una sempre più adeguata tutela del diritto d'autore, dettata dalla necessità di determinare la rispondenza del quadro normativo al progresso tecnologico, bensì anche dalla finalità di contemperare le predette esigenze di tutela con quella di garantire la circolazione delle opere dell'ingegno, quale strumento di progresso sociale e culturale.

Si deduce, quindi, che le differenze terminologiche adoperate nel testo legislativo tra "scopo di lucro" e "scopo di profitto", peraltro generalmente connesse alla necessità di adeguare la legislazione nazionale al Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore ed alle direttive comunitarie ad esso correlate, sono conseguenza del diverso approccio del legislatore alla indicata esigenza di contemperare contrapposti interessi, di cui costituiscono evidente espressione le modificazioni subite in breve arco di tempo dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter con riferimento all'elemento soggettivo del reato, la cui soglia di punibilità è stata da ultimo nuovamente innalzata al perseguimento di un fine di lucro da parte dell'autore della violazione.

Si deduce, quindi, con specifico riferimento alla pronuncia impugnata che i giudici di merito hanno erroneamente attribuito all'imputato una attività di duplicazione dei programmi e di opere dello ingegno protette dalla legge sul diritto d'autore, poichè la duplicazione in effetti avveniva ad opera dei soggetti che si collegavano con il sito FTP e da esso in piena autonomia prelevavano i files e nello stesso ne scaricavano altri. Si aggiunge che, in ogni caso, doveva essere esclusa l'esistenza di un fine di lucro da parte del R., non potendosi ravvisare gli estremi nella mera attività di scambio dei files posta in essere; che la condotta dell'imputato, quanto meno con riferimento alle opere musicali e cinematografiche, potrebbe ritenersi solo attualmente sanzionata dall'art. 171 ter, comma 1, lett. a bis), aggiunto dal D.L. n. 72 del 2004, convertito in L. n. 128 del 2004; che, anche con riferimento al programma detenuto dall'imputato nella propria abitazione,

doveva escludersi la detenzione a fini commerciali e lucrativi dello stesso, scopo in ordine al quale, peraltro, nulla è stato affermato dai giudici di merito.

Con un unico motivo di gravame a sua volta il F. denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 633 del 1941, artt. 171 bis e 171 ter.

Anche il secondo ricorrente denuncia l'errata interpretazione dei giudici di merito circa la sussistenza nel caso in esame del fine di lucro, che deve concretizzarsi nel perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; elemento da escludersi nel caso in esame in cui è stato accertato che lo scambio di software avveniva esclusivamente a titolo gratuito, nè era connesso a forme di pubblicità o ad altra utilità economica che ne potessero trarre i creatori del sito FTP. I ricorsi sono fondati.

E' opportuno premettere che appare pienamente condivisibile, con riferimento all'elemento materiale della fattispecie delittuosa principale, l'affermazione della impugnata sentenza, secondo la quale le operazioni di "download" sul server FTP e dallo stesso sui computer delle persone che si collegavano al sito, implica necessariamente la duplicazione del materiale informatico e, più in generale, delle opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore oggetto dell'operazione, sicchè sotto il citato profilo vi è sostanziale coincidenza tra i fatti ascritti agli imputati e le ipotesi criminose ritenute dai giudici di merito.

La questione nodale circa l'applicabilità, nel caso in esame, delle fattispecie criminose di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, introdotto dal D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, art. 10 e art. 171 ter della medesima legge, introdotto dal D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, art. 17, nella loro formulazione antecedente alla Legge di riforma n. 248 del 2000, è, pertanto, costituita dalla interpretazione del termine "scopo di lucro", adoperato nel testo delle norme vigenti all'epoca dei fatti, rispetto all'espressione "scopo di profitto", introdotto dalla legge di riforma, con la conseguente individuazione del diverso ambito di applicazione delle fattispecie per effetto delle citate differenze terminologiche.

In proposito non si palesa certamente condivisibile l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale le diverse espressioni con le quali il legislatore ha, di volta in volta, individuato il citato elemento soggettivo del reato costituiscono mera estrinsecazione di una interpretazione autentica dello stesso concetto, semplicemente riformulato in termini più esaustivi nella successiva modificazione della norma per un migliore adeguamento terminologico della tutela penale alla evoluzione dei fenomeni di violazione del diritto d'autore.

Contrasta con tale interpretazione il diverso valore che le predette espressioni assumono nella loro comune accezione e che il legislatore ha indubbiamente attribuito ad esse, sia nella utilizzazione in materia di reati contro il patrimonio, al posto di quella afferente al lucro, al fine di estendere la sfera di applicabilità della tutela penale, sia con riferimento alle modifiche legislative che hanno interessato proprio la legge sul diritto d'autore.

E' stato esattamente evidenziato in proposito dalla difesa del R. che l'espressione "fini di lucro", contenuta nel testo attuale della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, è stata dapprima sostituita con quella "per trarne profitto" dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, art. 1, comma 2, convenite con modificazioni dalla L. n. 128 del 2004, e successivamente reinserita al posto di quella "per trarne profitto" dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, art. 3, comma 3 quinquies, convertito con modificazioni dalla L. n. 43 del 2005.

Orbene, tali modifiche non possono essere altrimenti interpretate che quale espressione dello specifico intento del legislatore di modificare la soglia di punibilità della condotta descritta dalla norma, a seconda del prevalere di interessi di salvaguardia del diritto d'autore o di quello contrapposto, afferente alla libera circolazione delle opere dell'ingegno, incidendo direttamente sulla qualificazione del dolo specifico richiesto per la configurazione del reato.

Nè appare molto conferente, a sostegno della tesi interpretativa sostenuta nella sentenza impugnata, il riferimento alla pronuncia di questa Suprema Corte (sez. 3<sup>a</sup>, 200133896, Furci, RV 220344), che si è occupata della diversa espressione, "a scopo commerciale", contenuta nella L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, precisando che per scopo commerciale non deve intendersi necessariamente la destinazione alla vendita delle copie non autorizzate dei programmi per elaboratore, in quanto tale scopo può configurarsi mediante qualsiasi utilizzazione imprenditoriale del materiale abusivo.

La citata pronuncia, invero, si riferisce ad un diverso dato normativo, che afferisce precipuamente alla delimitazione della materialità della condotta criminosa, con riferimento ad una specifica categoria di soggetti esercenti attività economica (imprenditoriale), e non alla individuazione dell'ambito di operatività

della norma penale nel suo riferimento all'elemento soggettivo del reato, oggetto delle modificazioni che qui interessano.

Non appare, pertanto, dubbio che le differenti espressioni adoperate dal legislatore nella diversa formulazione degli artt. 171 bis e ter abbiano esplicitato la funzione di modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto, ampliandola allorchè è stata utilizzata l'espressione "a scopo di profitto" e restringendola allorchè il fatto è stato previsto come reato solo se commesso a "fini di lucro" (cfr. sez. 3<sup>a</sup>, 200133303, Ashour ed altri, RV 219683).

Con tale ultima espressione, infatti, deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere; nè l'incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori dello svolgimento di un'attività economica da parte dell'autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l'abuso, come nel caso esaminato dalla pronuncia citata in precedenza.

Tale interpretazione, peraltro, trova riscontro nella stessa legge sul diritto d'autore, che, nell'art. 174 ter, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, art. 28, non attribuisce rilevanza penale alla duplicazione, riproduzione, acquisto o noleggio di supporti non conformi alle prescrizioni della medesima legge a fini meramente personali, allorchè, cioè, a riproduzione o l'acquisto non concorrano con i reati previsti dall'art. 171 e seg. e non sia destinato all'emissione in commercio di detto materiale (cfr. sez. un. 20.12.2005 n. 47164, Marino).

Nella ipotesi esaminata viene, infatti, escluso dall'ambito della fattispecie criminosa il comportamento dettato dalla mera finalità di un risparmio di spesa, che indubbiamente deriva dall'acquisto di supporti duplicati o riprodotti abusivamente.

Va ancora rilevato che la condotta attribuita agli imputati è attualmente descritta in termini più puntuali dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a) bis, introdotto dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 128 del 2004, ma sempre con la delimitazione della soglia di punibilità mediante il riferimento all'ipotesi che il fatto venga commesso "a fini di lucro".

Passando quindi all'esame dei fatti di cui alla pronuncia di condanna degli imputati deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall'accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server FTP, mentre dalla utilizzazione dello stesso traevano sostanzialmente profitto, nei sensi sopra precisati, i soli utenti del server medesimo.

Anche con riferimento alla detenzione da parte del R. di un programma destinato a consentire la rimozione o l'elusione di dispositivi di protezione di programmi non emerge dall'accertamento di merito la finalità lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di commercio della stessa.

Gli imputati devono essere, pertanto, prosciolti dalle imputazioni loro ascritte perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 22 novembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2007

DIRITTI D'AUTORE

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-01-2013) 22-03-2013, n. 13714

DIRITTI D'AUTORE

Diritti d'autore, in genere

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo - Presidente -

Dott. GENTILE Mario - Consigliere -

Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere -

Dott. MARINI Luigi - Consigliere -

Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.O., nato ad (OMISSIS) imputato L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. a);

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 5.7.11;

Sentita, in pubblica udienza, la relazione del Cons. Dr. MULLIRI Guicla;

Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dr. Fraticelli Mario, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del ricorso;

Sentito il difensore dell'imputato avv. Blenghino Carlo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Con la sentenza qui impugnata, la Corte d'appello ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato l'odierno ricorrente per avere violato la L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. a) diffondendo senza autorizzazione circa 5000 brani tutelati dalla legge sul diritto d'autore presso la sede di (OMISSIS) (l'associazione culturale rappresentata dall'indagato) dove i brani in questione sono stati rinvenuti in formati digitali di tipo Wav o MP3, a seguito di duplicazione dagli originari CD legittimamente detenuti dal ricorrente.

2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il N. ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo di non avere ricevuto risposta dalla Corte d'appello a due domande: la prima, concerne il dubbio se integri duplicazione abusiva l'assenza di un accordo sul quantum con gli autori (posto che, in effetti esistevano delle trattative in corso); la seconda domanda è se la L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a) qui contestato integri una fattispecie autonoma ovvero una circostanza aggravante e se, trattandosi di ipotesi autonoma, le 50 copie debbano essere della medesima opera ovvero anche di opere differenti.

Sui primo punto, il ricorrente osserva che, in tema di radiodiffusione, produttori e titolari hanno semplicemente diritto ad un compenso, non possono, però, vietare la diffusione. La normativa sul diritto di autore tutela la proprietà, vale a dire, i diritti esclusivi non il diritto al compenso. Pertanto, occorre distinguere tra chi duplica l'opera per fini di lucro al di fuori dei limiti e delle eccezioni e chi le diffonde semplicemente.

(OMISSIS) era da anni in trattativa con la SIAE per individuare il giusto compenso in relazione all'esercizio della diffusione radiofonica da parte di un ente senza scopo di lucro quale esso è.

Si contesta, in sostanza, di essere al cospetto di una attività abusiva ma, al massimo, di una inadempienza Civile (il tutto senza tralasciare che la contestazione non ha precisato i titoli dei brani duplicati e che in atti vi sono diverse missive di produttori ed artisti che, non solo, autorizzano, ma, addirittura, auspicano la radiodiffusione della loro opera). Tali aspetti, però, sono stati ignorati dai giudici.

Sul secondo punto, il ricorrente richiama l'attenzione sul fatto che la norma qui contestata è stata predisposta per combattere le organizzazioni criminali o, comunque, i fatti che presentano un particolare allarme sociale. Pur prendendo atto, perciò, della giurisprudenza di legittimità secondo cui un numero superiore a 50 copie denota implicitamente una finalità commerciale si fa notare che, con i mezzi moderni di duplicazione, il numero di 50 copie è veramente risibile perchè ottenibile in pochissimi minuti.

Ad ogni buon conto, il fine commerciale ha un senso se si duplicano oltre 50 copie della stessa opera non certo se si tratta di opere diverse, ragion per cui la norma invocata non si attaglia al caso in esame.

In ogni caso, la norma è incostituzionale perchè punisce in maniera diversa situazioni analoghe visto che chi è tecnologicamente arretrato e legato alla fisicità del supporto e masterizza per l'amico 51 canzoni risponde del reato previsto dall'articolo in questione (vale dire rischia fino a 4 anni di reclusione) chi, invece, mette a disposizione via internet migliaia di brani consentendone l'illimitata duplicazione rischia solo Euro 1000 di oblazione.

Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

3. Motivi della decisione - il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

L'argomentare alquanto "disinvolto e pratico" del ricorrente (in taluni punti scivola nel "linguaggio parlato- f. s) induce in suggestioni che sono, però, agevolmente sormontabili proprio alla luce della pronuncia impugnata che, pur nella sintesi che la caratterizza, è molto chiara e si muove su un terreno di certezza del tutto giustificato dal tenore letterale delle norme che contengono già le risposte ai quesiti che il ricorrente pone.

Ed infatti, è palesemente destituita di fondamento la questione posta circa la disparità di trattamento con la L. n. 633 del 1941, art. 171, lett. a) bis visto che il fatto che tale ultima disposizione preveda una sanzione meno severa, è solo conseguenza della assenza, nella fattispecie prevista astrattamente, di un "fine di lucro" (insito, invece nella previsione della citata Legge, art. 171 ter, comma 2, lett. a) bis.

E' ben vero che il ricorrente sostiene, dal proprio punto di vista, che la semplice sistemazione dei brani musicali in files su supporti di memoria elettronica costituirebbe una attività innocua e priva di finalità economiche ma rispondente alla sola esigenza pratica di trasmettere le canzoni e le musiche in sequenza ma, questo è, in realtà, argomento di natura fattuale sul quale è chiamato a pronunciarsi esclusivamente il giudice di merito visto che, in questa sede di legittimità, l'unico controllo sulla motivazione attiene alla logica che deve sostenerla.

Pertanto, quando - come nel caso in esame - ci si trovi al cospetto di considerazioni, dei giudici di primo e secondo grado, del tutto logiche e compatibili con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento" (tra le ultime, sez. 6, 17.10.06 Ouardass, rv. 235506), non ha nessuna importanza che gli stessi fatti possano essere "letti" in modo diverso o, ancor meno, che - come qui avviene - a tale inquadramento vengano contrapposte mere smentite.

E', infatti, sicuramente sensato ritenere che la riproduzione di brani musicali, da parte di una emittente radiofonica, in assenza di qualsivoglia regolamentazione dei rapporti con i soggetti titolari dei diritti connessi, fa configurare quella condotta "abusiva" che è presupposto dell'attività penalmente rilevante contemplata dall'art. 171 ter, lett. A). Del resto, a tal fine, i giudici di merito giustamente ricordano due precedenti di questa stessa sezione (8.6.07, n. 27074 e 29.4.09 n. 34857) ed, in particolare, risulta calzante la decisione del 29.4.09 (Chiarolanza, rv. 244752) nella quale è stata trattata una fattispecie analoga alla presente ed in cui è stato affermato a chiare lettere che il reato di cui si discute risulta integrato dal comportamento di chi riproduca abusivamente brani musicali in assenza di preventiva regolamentazione dei rapporti con i soggetti titolari dei diritti connessi di cui sono titolari soggetti diversi dall'autore delle opere.

Ineccepibile è, poi, la considerazione successiva, fatta dalla Corte d'appello, secondo cui è "evidente il profitto economico derivante all'autore di tale indubbia condotta ove si considerino già soltanto gli introiti pubblicitari derivanti dalla diffusione dei programmi musicali".

Tutte le diverse ragioni opposte dal ricorrente, cercando di fare scivolare il discorso sul piano del mero inadempimento civilistico rispetto alla S.I.A.E., oltre a risolversi in considerazioni fattuali qui non rilevanti, finiscono per eludere il tema centrale della questione, vale a dire, lo sfruttamento dei c.d. diritti connessi in assenza di licenza, che è cosa diversa dalla tutela dei diritti di autore. Quest'ultima è concordemente deputata alla S.I.A.E. ma non altrettanto può dirsi dei primi.

Peraltro, al di là della manifesta infondatezza sostanziale degli argomenti difensivi, si deve anche sottolineare che il presente ricorso è piuttosto generico e, comunque, specula sull'equivoco ingenerabile dal fatto che si stia parlando di testi in veste digitale ai quali, tuttavia, ben si attaglia la disposizione che parla di "copie" o esemplari".

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro mille.

P.Q.M.

Visti l'art. 615 c.p.p. e ss..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1000.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013

APPROPRIAZIONE INDEBITA - INFORMATICA GIURIDICA E DIRITTO DELL'INFORMATICA

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2012) 01-03-2012, n. 8011

APPROPRIAZIONE INDEBITA

INFORMATICA GIURIDICA E DIRITTO DELL'INFORMATICA

Tutela del software

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

difensori di S.V.R.P., nato a (OMISSIS); A.C., nato a (OMISSIS); P.F., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 31 gennaio del 2011;

Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;

sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Giuseppe Volpe, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio perchè estinti i reati per prescrizione ed annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice competente;

udito per la parte civile l'Avv. Cesari Edoardo, quale sostituto processuale, il quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

sentito il difensore avv. Memmi Raffaello, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

letti il ricorso e la sentenza impugnata.

osserva quanto segue:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

S.V.R.P., A.C. e P. F. sono stati tratti al giudizio del tribunale di Bergamo perchè rispondessero dei seguenti reati:

S. ed A.:

A) del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 11 e della L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, perchè, in concorso tra loro, nella qualità di lavoratori dipendenti della Tullio Giusi s.p.a. con sede in (OMISSIS), rispettivamente con funzioni di direttore tecnico (lo S.), e di responsabile elettronico (l' A.), abusivamente duplicavano, per trame profitto, il programma per elaboratore "winprogress", ideato e realizzato dalla società Tullio Giusi s.p.a. ed il programma per elaboratore di gestione del laser connesso al precedente programma "Winprogress", e li utilizzavano nell'attività concorrente a quella della Tullio Giusi s.p.a. gestita dalla società "Laserberg. s.r.l." con sede in (OMISSIS), amministrata dagli stessi, dopo aver dato le dimissioni dalla s.p.a. Tullio Giusi, con la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso di relazioni d'ufficio; reato commesso in (OMISSIS) in epoca prossima e antecedente il (OMISSIS).

B) del reato di cui agli artt. 110 e 623 c.p. e art. 61 c.p., n. 11 perchè, in concorso fra loro nella qualità indicata nel capo precedente, essendo a conoscenza di tecniche e procedimenti industriali della Tullio Giusi s.p.a. per la produzione di macchine laser le utilizzavano per la commercializzazione di macchine laser analoghe a quelle costruite dalla Tullio Giusi s.p.a., con la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso di relazione d'ufficio; reato commesso in (OMISSIS) in epoca successiva all'11.3.2004 (data di costituzione della "Laserberg s.r.l."). C) del reato di cui agli artt. 110 e 646 c.p. e art. 61 c.p., nn. 2 e 11 perchè, in concorso tra loro, nella qualità di lavoratori dipendenti della Tullio Giusi s.p.a., si impossessavano di documentazione commerciale in originale (quali offerte di vendita da parte di fornitori, disegni, listino prezzi e corrispondenza

varia meglio descritta nel verbale di sequestro del 28.7.2004), per procurarsi un ingiusto profitto, con le circostanze aggravanti dell'aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo B) e con abuso di relazioni d'ufficio; reato commesso in (OMISSIS) in epoca prossima e antecedente il (OMISSIS).

S., A. e P.:

d) del reato di cui agli artt. 110 e 640 c.p. e art. 61 c.p., n. 11 perchè, in concorso tra loro ed in particolare, da un lato, P.F. in qualità di amministratore della "s.n.c. Eletto P." con sede in (OMISSIS) (principale fornitore della Tullio Giusi s.p.a.) e, dall'altro, S. e A., mediante artifici e raggiri consistiti nell'esposizione, nelle fatture (nn. (OMISSIS) e nn. (OMISSIS)) relative a forniture di merci o prestazioni d'opera effettuati dalla "Eletto P. s.n.c." a favore della "Tullio Giusi s.p.a.", di importi maggiorati per un totale di Euro 35.044,00, fatture controllate dallo S. e dall' A. essendo all'epoca dipendenti della Tullio Giusi s.p.a., inducevano in errore la predetta società sulla correttezza delle fatture da pagare, così procurandosi un ingiusto profitto pari all'importo maggiorato delle fatture come sopra evidenziato e pari danno per la vittima, con la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto da parte di S. e A. con abuso di prestazioni d'ufficio e da parte di P. con abuso di prestazioni d'opera, fatto commesso in (OMISSIS).

Il tribunale di Bergamo Sezione distaccata di Grumello Del Monte in composizione monocratica, in data 19.01.2010, dichiarava S. V.R.P. e A.C. colpevoli dei reati agli stessi ascritti ai capi A) - B) e C) dell'imputazione, unificati ex art. 81 c.p., e li condannava ciascuno alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed Euro diecimila di multa, oltre al pagamento in solido delle spese processuali. Dichiarava la pena detentiva e pecuniaria predetta interamente estinta per indulto. Condannava S. ed A. al risarcimento, in solido tra loro, dei danni - da liquidare in separata sede - in favore della costituita parte civile Tullio Giusi s.p.a. ed alla rifusione, sempre in solido, in favore della stessa delle spese di costituzione, rappresentanza e difesa. Assegnava alla parte civile Tullio Giusi s.p.a. una provvisionale di Euro cinquecentomila. Assolveva S. ed A., nonchè P.F., dal reato di cui al capo D) per l'insussistenza del fatto.

La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 31 gennaio del 2011, in parziale riforma di quella resa il 19 gennaio 2010 del Tribunale di Bergamo, impugnata da S.V.R.P., A. C., P.F. e dalla parte civile Tullio Giusi s.p.a., assolveva S.V.R.P. e A.C. dal reato di cui al capo B) della rubrica per l'insussistenza del fatto e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, valutate equivalenti alla contestata aggravante, riduceva la pena per le residue imputazioni di cui ai capi A) e C), ad anni uno e mesi tre di reclusione e Euro 6.500,00 di multa; concedeva ad entrambi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna; accogliendo l'impugnazione della parte civile dichiarava S.V.R.P., A.C. e P. F. responsabili, ai soli fini civili, della truffa di cui al capo D) della rubrica e li condannava, in solido fra loro, al risarcimento del danno cagionato alla parte civile Tullio Giusi s.p.a., da liquidarsi in separato giudizio civile, concedendo alla parte civile medesima una provvisionale di Euro 38.000, 00, riduceva la provvisionale a carico di S.V.R.P. e A.C., concessa alla parte civile in relazione ai capi A) e C) della rubrica, a Euro 50.000,00; condannava P.F. al pagamento delle spese del grado e S.V.R.P., A.C. e P.F. al pagamento, in solido fra loro, delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Confermava nel resto la sentenza impugnata.

Ricorrono per cassazione gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori.

Lo S. e l' A., deducono con riferimento al reato di cui capo a):

- 1) violazione di legge, per avere la Corte ritenuto l'opera tutelabile dalla legge in base alla semplice originalità ravvisata nel tempo occorso per realizzare l'opera e nella sua destinazione, mentre tali elementi sono assolutamente insufficienti per valutare la tutelabilità di un'opera intellettuale;
- 2) violazione di legge ed illogicità della motivazione per avere ritenuto che il programma "laserwiz" fosse sostanzialmente una duplicazione del programma "winprogress" senza individuare il nucleo essenziale del programma "winprogress" che sarebbe stato riprodotto nel programma " laserwiz";
- 3) illogicità della motivazione sulla configurabilità del reato, per avere la Corte, da una parte, individuato il fine di profitto richiesto dalla norma nell'utilizzazione del programma e ritenuto, dall'altro, che mancasse la prova del concreto utilizzo da parte della società Laserberg.

Con riferimento al delitto di cui al capo c) deducono:

- 1) mancanza di motivazione sull'altruità dei documenti che si assumono oggetto dell'appropriazione: precisano che nei motivi di appello si era sostenuto che i documenti appartenevano agli imputati e sul punto la motivazione della Corte è totalmente carente;

2) violazione di legge e mancanza di motivazione sull'elemento oggettivo del reato ossia sull'interversione del titolo del possesso:

precisano che non è sufficiente che un bene altrui sia detenuto ma deve essere accertato anche che la condotta abbia determinato un'interversione del possesso della cosa; l'utilizzazione del contenuto di un documento non integra il reato in esame che deve avere per oggetto un bene materiale.

Con riferimento al capo D) deducono:

1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o di decadenza per essersi la Corte pronunciata, sia pure ai soli fini civili, su un reato che al momento della pronuncia si era estinto per prescrizione, l'unico episodio di truffa non prescritto è quello relativo alla fattura n. 64 del 30 settembre del 2003;

2) mancanza ed illogicità della motivazione sulla sussistenza degli artifici e raggiri per avere la corte ritenuto provata la sovrapprestazione delle prestazioni di lavoro e forniture sulla base di due fogli rinvenuti presso la società Laserberg intestati alla società "Eletto P" di cui era titolare P.F., senza fornire alcuna motivazione in ordine alla sussistenza degli artifici o raggiri;

3) mancanza ed illogicità di motivazione per avere la Corte omesso di apprezzare la deposizione del teste C.G., funzionario della Confartigianato e consulente fiscale del P., il quale aveva riferito che lo schema delle fatture era stato predisposto proprio per valutare quale somma potesse essere accantonata in vista della costituzione della nuova società;

4) mancanza di motivazione sulle statuizioni provvisoriale, in quanto non era stata accertata l'entità del danno.

Nell'interesse del P. si deducono censure sostanzialmente analoghe a quelle proposte nell'interesse degli altri prevenuti relativamente al delitto di truffa.

In particolare si deduce:

1) la violazione dell'art. 640 c.p. e mancanza di motivazione sulla sussistenza dei raggiri in quanto il presunto aumento del prezzo della merce o della fornitura non può costituire una condotta fraudolenta in assenza di altri elementi;

2) la mancanza di motivazione sulla testimonianza di C. G.;

3) mancanza di motivazione sotto diversi profili ossia sul ruolo svolto dall' A. e S. per indurre in errore la T. G.; sulle fatture relative a forniture effettuate a soggetti diversi dalla Tullio Giusi, s.p.a., sulla congruità dei prezzi e sulla testimonianza di C.A., il quale aveva attestato la congruità dei prezzi;

4) violazione dell'art. 578 c.p.p. per avere la Corte affermato la responsabilità civile per un reato ormai estinto senza una preventiva pronuncia di condanna.

IN DIRITTO Il collegio rileva che i reati contestati ai capi A) e C) della rubrica si sono ormai estinti per prescrizione essendo maturato alla data del 30 giugno del 2011 il termine prescrizionale prorogato.

Il ricorso, ancorchè infondato per le considerazioni che si svolgeranno in seguito, non può considerarsi manifestamente tale. Di conseguenza l'impugnazione è ammissibile ed i motivi devono essere ugualmente esaminati, a norma dell'art. 578 c.p.p., ai fini della conferma delle statuizioni civili relative ai reati di cui ai capi A) e C).

Con riferimento al reato di cui al capo A) - illecita duplicazione del programma - tutti e tre i motivi proposti, che vanno esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi, in quanto relativi alla configurabilità del reato, sono infondati.

Con riferimento alla tutelabilità del programma, va precisato che i giudici del merito hanno affermato che esso era tutelato dalla legge sul diritto d'autore non per il tempo occorso per realizzarlo, ma per la sua originalità e creatività. Al tempo occorso si è fatto riferimento unicamente per evidenziare che il nuovo programma era completamente diverso da quello precedente e per sottolineare che trattavasi di un'opera creativa nuova.

In proposito è opportuno ricordare che, in materia di creatività dell'opera, si contrappongono due nozioni: una oggettiva tendente a ritenere che sia creativa un'opera oggettivamente caratterizzata da elementi originali ed innovativi tali da distinguerla da qualsiasi altra opera preesistente, ed una soggettiva secondo la quale dovrebbe ritenersi creativa l'opera che presenti l'impronta personale del suo autore.

La giurisprudenza di questa Corte ha optato per la nozione soggettiva sottolineando che l'oggetto della tutela non è necessariamente l'idea in sè, la quale può essere alla base di diverse opere dell'ingegno, bensì la forma

particolare che assume a prescindere dalla sua novità e dal valore intrinseco del suo contenuto (cfr Cass. civ. sez. 1<sup>a</sup> 11 agosto 2004 n. 15496). Tale orientamento è confermato dalla disposizione di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 4 in forza del quale sono tutelate, purchè abbiano carattere creativo, anche le elaborazioni dell'opera stessa, quali ad esempio....le trasformazioni in altra forma artistica, le aggiunte, le modificazioni, ecc...

L'art. 2 della legge fornisce un'elencazione, ritenuta dalla giurisprudenza e dalla dottrina meramente esemplificativa delle opere tutelate, tra la quali al n. 8, introdotto con la L. n. 518 del 1992, sono compresi i programmi per elaboratori in qualsiasi forma espressi purchè originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi da tale tutela le idee ed i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma.

Con il termine "programma per elaboratore" si intende un complesso di informazioni atte a fare eseguire ad un elaboratore operazioni determinate. In base ai principi dianzi esposti un programma per elaboratore è tutelato dalla legge sul diritto d'autore non solo quando sia completamente nuovo, ma anche quando dia un apporto nuovo nel campo informatico, esprimendo soluzioni di problemi in modo migliore rispetto al passato.

Nella fattispecie anche per mezzo di consulenza si è accertato che il programma in questione non costituiva la mera riproduzione di un'opera esistente ma un programma nuovo con soluzioni migliori e diverse da quelle adottate in precedenza.

I ricorrenti assumono che nel caso in esame non si era accertata la duplicazione perchè non si era individuato il nucleo essenziale del programma "winprogres" che sarebbe stato duplicato.

In proposito premesso che secondo, il consolidato orientamento di questa Corte, in base al disposto di cui agli artt. 64 bis, 64 ter e 64 quater della legge sul diritto d'autore, il reato è configurabile anche in presenza di una duplicazione parziale, (cfr Cass. n. 15968 del 2002; n. 15509 del 2002) si rileva che nella fattispecie tale duplicazione è stata accertata sia per mezzo di una consulenza che per mezzo delle dichiarazioni del soggetto che aveva creato il programma allorchè era dipendente della società. Invero l'ing. G. ha ammesso di avere utilizzato nel programma "laserwiz" parti del programma "winprogress" perchè quest'ultimo programma l'aveva realizzato lui e riteneva di poterne disporre liberamente.

Nella sentenza n. 15509 del 2002 si è statuito che la duplicazione abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la produzione non autorizzata di copie perfette del programma interessato, ma anche la realizzazione di programmi ricavati dallo sviluppo o da modifiche del prodotto originale, quando di quest'ultimo sia replicata una parte funzionalmente autonoma e costituente, comunque, il nucleo centrale dell'opera protetta.

Sussiste infine il dolo specifico costituito dal fine di profitto perchè, come accertato dai giudici del merito, gli appellanti avevano commissionato al G. la duplicazione del programma per utilizzarlo nella macchina di nuova costruzione della neo costituita società Laserberg a nulla rilevando che non abbiano avuto il tempo di ricavarne un lucro, posto che per la configurabilità del reato non è necessario il conseguimento di un lucro essendo sufficiente che l'azione sia diretta a ricavarne un profitto.

Con riferimento al delitto di appropriazione indebita premesso in fatto che, come risulta dalla sentenza di primo grado la documentazione oggetto del capo d'imputazione (disegni tecnici, cataloghi, corrispondenza commerciale, listino prezzi, ecc) è stata rinvenuta in originale durante la perquisizione in un capannone della Laserberg. Tale documentazione, fatta eccezione per una parte modesta di essa, individuata all'udienza del 25 giugno del 2009, che apparteneva al P., come accertato dal tribunale, era della Tullio Giusi s.p.a. ed aveva rilevanza economica.

L'altruità della cosa è stata quindi accertata e non è stata seriamente contestata dai prevenuti i quali si sono limitati ad affermare che comunque non era stata utilizzata.

Contrariamente all'assunto dei prevenuti oggetto dell'appropriazione indebita non era un'idea o un bene immateriale, ma una documentazione industriale e commerciale avente rilevanza economica. Nella sentenza di questa Corte, citata dai prevenuti, si è esclusa la configurabilità del reato con riferimento a beni immateriali, ma si è confermata la sussistenza del reato con riferimento alla documentazione rappresentativa dell'idea immateriale (cfr Cass. 20647 del 2010).

L'interversione del possesso è dimostrata in maniera inequivocabile dal fatto che la documentazione di pertinenza della Tullio Giusi s.p.a. è stata rinvenuta nei capannoni di pertinenza della Laserberg.

Relativamente ai reati anzidetti deve quindi essere confermata la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile a norma dell'art. 578 c.p.p..

Del pari infondate sono le censure proposte dagli imputati in ordine all'affermazione della responsabilità civile anche per il reato di cui all'art. 640 c.p..

In proposito si rileva anzitutto che legittimamente la corte d'appello ha affermato la responsabilità civile dei prevenuti anche se in primo grado non vi è stata pronuncia di condanna per il reato di cui all'art. 640 c.p., in quanto, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, la responsabilità civile non è stata affermata in base all'art. 578 c.p.p. ma a norma dell'art. 576. In proposito questa Corte (cfr Cass. n. 3670 del 2011) ha statuito che: "Non è inammissibile l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione (nella specie perchè il fatto non sussiste) - non impugnata dal P.M. - anche se sia rilevata l'estinzione del reato per prescrizione alla data della sentenza di primo grado, in quanto nella specie si applica la previsione di cui all'art. 576 cod. proc. pen., che conferisce al giudice penale dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento, ancorchè in mancanza di una precedente statuizione sul punto; detta previsione costituisce una deroga all'art. 538 c.p.p. legittimando la parte civile, non soltanto a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento, ma anche a chiedere al giudice dell'impugnazione, ai fini dell'accoglimento della propria domanda di risarcimento, di affermare, sia pure incidentalmente, la responsabilità penale dell'imputato ai soli effetti civili, statuendo in modo difforme, rispetto al precedente giudizio, sul medesimo fatto oggetto dell'imputazione e sulla sua attribuzione al soggetto prosciolto.

Pertanto, in tal caso, non sussiste un difetto di giurisdizione civile del giudice penale dell'impugnazione perchè, diversamente dall'art. 578 cod. proc. pen. - che presuppone la dichiarazione di responsabilità dell'imputato e la sua condanna, anche generica, al risarcimento del danno - l'art. 576 cod. proc. pen. presuppone una sentenza di proscioglimento".

La sovrapproduzione costituisce elemento idoneo a configurare l'artificio della truffa, trattandosi di comportamento che può trarre in errore il soggetto passivo in ordine alla somma da versare quale corrispettivo per la fornitura di merce oggetto della sovrapproduzione.

Gli altri motivi si risolvono in censure in fatto sull'apprezzamento delle prove da parte della Corte territoriale, la quale, con motivazione adeguata, ha indicato le ragioni per le quali la tesi difensiva, secondo la quale i documenti dai quali si era desunta la sovrapproduzione costituivano una mera esercitazione virtuale, non era credibile.

La Corte ha altresì precisato che la tesi dell'accusa non era screditata dal fatto che una minima parte delle fatture risultava essere stata emessa nei confronti di altro cliente, in quanto tali fatture avevano ad oggetto prestazione di assistenza o vendita di prodotti della Tullio Giusi s.p.a. ossia prestazioni che esulavano dall'oggetto sociale della società Elettro P di Pedullà.

L'ammontare della somma liquidata a titolo di provvisoria alla parte civile per il delitto di truffa è contenuta nel limite del danno già accertato. Invero, per tale reato è stata riconosciuta una provvisoria di Euro 38.000,00 che ingloba la somma oggetto della truffa contestata ed accertata maggiorata di una somma comunque inferiore a quella risultante dall'applicazione della rivalutazione monetaria dal fatto alla sentenza. P.Q.M.

LA CORTE Letto l'art. 620 c.p.p.;

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati contestati ai capi A) e C) perchè estinti per prescrizioni. Rigetta nel resto il ricorso e conferma le statuizioni civili, condannando gli imputati al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre gli accessori di legge.

DIRITTI D'AUTORE - INFORMATICA GIURIDICA E DIRITTO DELL'INFORMATICA

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-10-2011) 17-05-2012, n. 18905

DIRITTI D'AUTORE

Diritti d'autore, in genere

INFORMATICA GIURIDICA E DIRITTO DELL'INFORMATICA

Tutela del software

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUJA Giuliana - Presidente

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. GRILLO Renato - est. Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A., nato a (OMISSIS);

avverso sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 19.10.2010;

udita nella udienza pubblica del 20 ottobre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza del 19 ottobre 2010 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 22 dicembre 2008 (con la quale G.A., imputato del delitto di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, era stato ritenuto colpevole del detto reato e condannato alla pena ritenuta di giustizia), concedeva al detto imputato le circostanze attenuanti generiche e per l'effetto riduceva l'originaria pena a mesi quattro di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa.

Ricorre avverso la detta sentenza l'imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo falsa e/o erronea applicazione della legge penale e carenza di prova nella valutazione della prova della responsabilità.

Al G. veniva fatto carico del reato di cui sopra "perchè quale amministratore della società IDINET FORMAZIONE E SISTEMI, abusivamente duplicava e deteneva a fini commerciali, inserendoli in 24 computer n. 20 programmi per elaboratore e nella specie - dopo le parziali esclusioni assolute già operate in primo grado - n. 16 microsoft Office 2000 Premium; n. 2 Microsoft Office 97 Professional; n. 1 Symatec Norton Antiviurs 2003 e n. 1 Symatec Norton System Works 2002, privi di licenza d'uso e/o documentazione attestante il legittimo utilizzo", Fatto commesso in (OMISSIS).

Secondo quanto è dato leggere nella sentenza impugnata, le ragioni alla base della decisione consistono nella valutazione operata dalla Corte territoriale dei risultati della perizia tecnica con la quale è rimasto accertato che 20 dei 24 programmi informatici in possesso del G. sono risultati privi della docenza d'uso.

La Corte di Appello, coniugando i risultati di tali accertamenti tecnici con una serie di elementi costituiti dalla presenza di un masterizzatore e dal pregresso, recente acquisto da parte dell'imputato di alcune copie regolari di un programma già abusivamente detenuto, ha correttamente ricavato il convincimento che tali elementi avevano permesso al G. di copiare programmi pur senza licenza d'uso ed installarli all'interno dei computers in dotazione.

Altrettanto correttamente la Corte ha affermato che la detenzione l'utilizzazione di software illecitamente riprodotti costituisce condotta penalmente rilevante ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 171 bis laddove emerge la finalità di profitto, costituente ratio dell'incriminazione.

Sulla base di queste considerazioni la censura difensiva afferente alla carenza di motivazione è certamente priva di pregio stante non solo l'eshaustività delle argomentazioni adottate dalla Corte ma soprattutto il ragionamento logico che ne sta alla base.

L'affermazione del ricorrente secondo la quale, stante l'assenza di verifica tecnica era impossibile dimostrare l'avvenuta duplicazione ed installazione, è infatti superata dal ragionamento svolto dalla Corte sulla base del collegamento tra il dato tecnico (gli accertamenti della Guardia di Finanza attestanti l'assenza di licenza d'uso della maggior parte dei programmi) e due circostanze fattuali (presenza di apparecchiatura atta alla duplicazione ed acquisto, quattro mesi prima dell'accertamento, di cinque programmi regolari):

il risultato di tale operazione valutativa va ritenuto perfettamente logico e nient'affatto carente sul piano della completezza.

Nè appare condivisibile l'ulteriore censura mossa dal ricorrente circa gli esiti delle dichiarazioni rese da uno degli Ufficiali di P.G. verbalizzanti, in quanto contenente valutazioni in fatto precluse in questa sede.

Quanto, poi, all'ulteriore argomentazione svolta dal ricorrente circa l'illogicità e carenza della motivazione nella parte in cui viene evidenziata la circostanza del pregresso acquisto di copie regolari di un programma detenuto abusivamente, trattandosi in realtà di un aggiornamento della versione precedente, si tratta di rilievo privo di pregio.

La Corte territoriale, infatti, aveva già disatteso la tesi difensiva che riposava sulla liceità di una condotta costituita dalla riproduzione di copie delle versioni (di programma) precedenti, dopo l'acquisto degli aggiornamenti, in quanto condotta sfornita di sanzione.

Il richiamo giurisprudenziale menzionato dalla Corte - giudicato improprio dalla difesa del ricorrente - è assolutamente pertinente alla fattispecie in esame, essendo pacifico che integra la fattispecie delineata dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, la riproduzione (o duplicazione) di software al fine di profitto, espressione di contenuto più esteso rispetto al fine di lucro, in quanto non richiedente una finalità di tipo prettamente patrimoniale (tra le tante, oltre a Cass. Sez. 3A 8.5.2008 n. 25104, Melesi, Rv. 240535, v. Cass. Sez. 3<sup>^</sup> 9.1.2007 n. 149 e Cass. Sez. 3 6.9.2001 n. 33303).

Peraltro, è bene ricordare in questa sede che la condotta descritta nel comma 1, art. 171 bis in argomento

contempla due ipotesi tra loro distinte: a) il fatto di chi abusivamente duplica, per trame profitto, programmi per elaboratore; b) il fatto di chi, per trame profitto, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Se elemento comune alle due condotte è la finalità di profitto, avente per oggetto programmi per elaboratore, è diversa la materialità della condotta essendo richiesta, nel primo caso, la duplicazione e, nel secondo caso, la importazione distribuzione, vendita, concessione in locazione o detenzione del programma duplicato (quest'ultima se volta a scopi commerciali e/o imprenditoriali).

Peraltro nella nuova accezione della L. n. 633 del 1941, art. 171 bis conseguente alla modifica intervenuta con la L. n. 248 del 2000, perchè la detenzione di programmi duplicati sia illecita è richiesto che tale detenzione avvenga a scopo commerciale o imprenditoriale (laddove la precedente formula conteneva il riferimento al solo scopo commerciale), con la conseguente esclusione dall'area della punibilità, di condotte poste in essere da liberi professionisti non imprenditori ovvero non commercianti.

Non è dato rinvenire alcun contrasto tra tale affermazione e quella contenuta nella sentenza 25104/2008, attesa la limitatezza della valutazione in quest'ultima pronuncia riferita alla sola nozione del fine di profitto (trattandosi in tale caso di argomentazione sviluppata in relazione ad un ricorso avverso sentenza dei applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), in quanto il nucleo essenziale della punibilità risiede nella condotta (illecita) di colui che detenga per scopi commerciali o imprenditoriali materiale per elaboratore illecitamente duplicato (Cass. sez. 3 22.10.2009 n. 49385, Bazzoli, rv 245716).

Correttamente la Corte di Appello ha affermato la responsabilità del G. sia perchè afferente ad una condotta di duplicazione - congruamente valutata nei termini dianzi descritti - sia perchè afferente ad una condotta, aggiuntiva, di detenzione per finalità ricorda in sentenza - di una scuola di informatica erogatrice di servizi a pagamento ed imprenditorialmente organizzata).

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.